



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 26 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 01E/RG/14 del 8.9.2014 –Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria-Distretto di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di sopralluogo del 17.7.2014, ore 10,15, del Dipartimento di Prevenzione Veterinario-SIAPZ, a firma del Dott. Federico Ottaviano, Medico Veterinario del Dipartimento predetto, che a seguito di chiamata della Polizia Provinciale di Ragusa si è recato in C/da Pescazzi –Sottano, tenere di Santa Croce Camerina (RG), presso un'azienda agricola di cui è asserito essere titolari i fratelli Iacono Giuseppe e Carmelo;

Atteso che il Dott. Ottaviano constatava la presenza di n.° 5 equini (2 fattrici, 1 maschio adulto e 2 puledri nati nel 2014) e nel verbale medesimo dichiarava che *“gli animali sono allocati in un recinto con box in muratura, chiuso da filo spinato. Gli animali sono privi di identificazione e appartengono al Sig. Criscione Giovanni, nato a Ragusa il 18.3.1954 ed ivi residente in via G.B. Odierna n. 17”*. Nel verbale si afferma ancora che *“a detta di chi si occupa degli animali, sig. Rosario Cilmi, sono accuditi una volta al giorno(fieno, acqua e mangime saltuariamente) e fino ad un anno fa sul sito era attivo un codice aziendale di cui era titolare il Sig. Criscione Giovanni e altri...gli animali, presentano uno stato di salute e benessere appena sufficiente”*;

Visto il verbale di contestazione n.° 01E/RG/14 del 8.9.2014, ore 09,30, redatto, presso gli uffici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria-Distretto di Ragusa, dall'Uff. di P.G. Dott. OTTAVIANO Federico, relativo al sopralluogo sopra generalizzato, presso un'azienda di allevamento equini, che gli accertatori ritengono essere dei fratelli Iacono Carmelo e Iacono Giuseppe, di cui tre capi sono di proprietà del Sig. CRISCIONE Giovanni, nato a Ragusa il 18.3.1954 ed ivi residente in via G.B. Odierna n.° 17, mentre detentori degli equini e responsabili in solido sono il Sig. IACONO Carmelo, nato a Ragusa il 11.4.1962 ed ivi residente in via Dott. S. Ottaviano n.° 78 ed il Sig. IACONO Giuseppe, nato a Ragusa il 21.1.1961 ed ivi residente in via Ecce Homo n.° 335;

Atteso che a carico del Sig. CRISCIONE Giovanni, nella qualità di proprietario dei capi equini, presente al momento dell'ispezione e che NULLA ha inteso dichiarare, è stata rilevata violazione all'art. 3 del Regolamento CE n.° 504/2008 *“per non aver provveduto ad identificare n.° 3 equini di cui è proprietario”* e sanzionata dall'art. 3, comma 1 del D. Lgs. n.° 29/2011, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 900,00 ad €. 4.500,00 per ogni capo, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 4.500,00, **pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;



Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato al trasgressore Sig. CRISCIONE Giovanni, quale proprietario degli equini, ed ai Sigg. IACONO Carmelo e IACONO Giuseppe, nella qualità di responsabili in solido in quanto detentori, a mezzo servizio postale con Raccomandata AR, come risultante da timbro postale, specificando agli stessi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 4.500,00 (€.1.500,00 per tre capi equini), ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dai Sigg. Iacono, obbligati in solido, ai sensi dell'art. 18 L. 689/81 ed acquisiti al prot. gen. dell'ASP con n.° E-0019649 del 07.10.2014, con i quali si chiedeva di annullare il provvedimento e la relativa archiviazione degli atti per le motivazioni nei detti scritti meglio specificate;

Vista la nota prot. n.° 328/15/ASPRg.Vet.Rg del 21.01.2015 con la quale il Dott. Federico Ottaviano, Veterinario Dirigente dell'Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria-Distretto di Ragusa dovendo contro dedurre agli scritti difensivi conclude esprimendo parere sfavorevole alla archiviazione in quanto "non è avvenuta l'immediata contestazione per eseguire ulteriori accertamenti atti a stabilire che i Sigg. Iacono fossero detentori degli equini ed in ogni caso la notifica del P.V. è avvenuta entro i 90 giorni previsti dal succitato articolo...Che i suddetti provvedano al mantenimento è fuor di dubbio in quanto avevano incaricato tale Cilmi Rosario, come risulta da verbale di sopralluogo redatto all'atto dell'accertamento";

Visto il verbale di audizione personale degli obbligati in solido, Sigg. IACONO in data 12 febbraio 2015, ore 8,30, sostituiti, giusta delega, dall'Avv. Donato Grande;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge 689/81 la notifica è avvenuta entro i termini di legge(90 giorni);

Atteso che l'accertamento è avvenuto alla presenza sia del Sig. Criscione che dei fratelli Iacono, che, come precisato negli scritti difensivi e ribadito durante l'audizione dall'Avv. Donato Grande, erano meri accompagnatori dello stesso, essendo i figli del proprietario del terreno di C/da Pescazzì-Sottana in cui si trovavano gli equini e per i quali si doveva eseguire una *offerta reale per intimazione* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1209 c.c. alla presenza dell'ufficiale giudiziario e del proprietario degli equidi, Sig. CRISCIONE Giovanni come da *verbale di offerta per intimazione*, del 17.07.2014;

Accertato che esiste, pertanto, **un difetto di legittimazione passiva in capo ai Sigg. IACONO, in quanto non erano né proprietari né detentori degli equidi, né risultano essere titolari di alcuna azienda, per cui non possono essere considerati responsabili in solido con il Sig. Criscione;**

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al solo Sig. CRISCIONE Giovanni, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura minore, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione, prevista fino al 20%, nella misura minima del 5%, pari ad €. **225,00**, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 29/2011.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

VISTO il Regolamento CE 504/2008

Ordina



al Sig. CRISCIONE Giovanni, in premessa generalizzato, nella qualità di proprietario degli equidi detenuti in C/da Pescazzi-Sottana, sita in Santa Croce Camerina, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 4.725,00 (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20% e moltiplicato per ogni capo equino oggetto della violazione)**

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: **€. 4.725,00;**

Spese di accertamento e notificazione: **€. 50,00;**

Bolli **€. 16,00**

Per complessivi € 4.791,00 (euro quattromilasettecentonovantuno/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CRISCIONE Giovanni, nato a Ragusa il 18.03.1954 ed ivi residente in via G.B.Odierna n.° 17**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (**Dipartimento Prevenzione Veterinaria-Distretto di Ragusa, via Mongibello, 72-97100 RAGUSA**).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

25 FEB. 2015

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Ariò**



